



# UNIONE MONTANA PREALPI TREVIGIANE

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Numero 24 del 28-07-2017

**Oggetto: Convenzione con il Comune di Fregona per utilizzo dipendente sig.ra Marta Mazzero**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 09:00, presso questa Sede, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Fatto l'appello nominale dei componenti della Giunta:

<b>BOF GIANANGELO</b>	<b>Presidente</b>	<b>P</b>
<b>CARNELOS GRAZIANO</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>
<b>COAN MICHELA</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>PIZZOL LARRY</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor BOF GIANANGELO in qualità di Presidente assistito dal Segretario Signor FONTAN ROLANDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Premesso che con decorrenza 01.08.2017 la dipendente Marta Mazzero assumerà servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Fregona;

Dato atto che l'Unione Montana Prealpi Trevigiane ha chiesto al comune di Fregona la disponibilità alla cessione di quota parte dell'orario di lavoro della dipendente per svolgere attività di carattere amministrativo e finanziario presso detto ente;

Visto l'art. 14 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, il quale prevede che gli Enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il suddetto C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;

Atteso che la citata previsione di contratto collettivo, in linea con i principi generali del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mira essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro;

Vista la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che “gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 14, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore;

Posto che tramite la convenzione prevista dall'art. 14 del citato CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche;

Considerato che il Comune di Fregona e l'Unione Montana Prealpi Trevigiane hanno concordato di avvalersi temporaneamente della citata disposizione normativa, per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi dell'area amministrativa e finanziaria dell'Unione Montana Prealpi Trevigiane e formare il nuovo personale, per un periodo di due mesi a partire dal 1 agosto 2017;

Dato atto che il dipendente interessato ha manifestato il proprio consenso;

Precisato che l'orario complessivo svolto dalla dipendente è di 40 ore settimanali e che le quattro ore aggiuntive svolte presso l'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane sono svolte mediante il ricorso all'istituto di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

Dato atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. in argomento, la convenzione è da intendersi quale intesa o accordo fra gli Enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato, pertanto, che la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14;

Visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto, regolante i reciproci rapporti ed il corretto utilizzo del dipendente Mazzero Marta;

DELIBERA DI GIUNTA n.24 del 28-07-2017 Unione Montana delle Prealpi Trevigiane

Visto l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e l'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuta, quindi, la propria competenza in ordine all'adozione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Acquisito il parere tecnico del segretario espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Con voti unanimi espressi le forme di legge,

### **DELIBERA**

1. di utilizzare la dipendente Marta Mazzero avente la qualifica di istruttore amministrativo, cat C. per lo svolgimento di 8 ore alla settimana mediante l'applicazione del combinato disposto di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004 per il personale del comparto Regioni-Autonomie locali e di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, con decorrenza 01.08.2017 /30.09.2017;

2. di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti con il dipendente, tra il Comune di Fregona ente cedente e l'Unione Montana Prealpi Trevigiane ente utilizzatore, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che la convenzione avrà decorrenza dal 1 agosto 2017 al 30 settembre 2017, per complessive n. 40 ore settimanali, di cui otto ore verranno svolte presso l'Unione Prealpi Trevigiane, fermo restando che eventuali modifiche concernenti il numero di ore complessive di lavoro e l'articolazione e la ripartizione dell'orario di lavoro potranno essere convenuti dai due Enti con concordanti determinazioni e con il consenso del dipendente;

4. di dare atto che le quattro ore oltre l'orario contrattuale di 36 ore settimanali saranno svolte mediante il ricorso all'istituto di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

5. di dare atto che l'Unione Montana Prealpi Trevigiane provvederà a rimborsare al Comune di Fregona gli oneri scaturenti dall'utilizzo secondo la normativa citata, in rapporto alle ore di lavoro prestate, agli oneri previdenziali e assicurativi e all'IRAP;

6. di dare atto che il Segretario dell'Unione provvederà alla sottoscrizione della convenzione;

**PARERE:** in ordine alla **Regolarità' tecnica**

Il Responsabile del servizio  
F.to **FONTAN ROLANDO**

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL DEL 22.1.2004 – COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 1 (uno) del mese di agosto,

**TRA**

Il **COMUNE DI FREGONA** (Ente che concede l'utilizzo di personale), con sede in FREGONA (TV), via Mezzavilla Centro, 1, (P.IVA 01147780264 – C.F. 84002070260), rappresentato dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – Servizio al personale De Luca Giacomo, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, domiciliato per la funzione presso la sede;

**E**

l'**UNIONE MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE** (Ente utilizzatore), con sede in Vittorio Veneto (TV), Via Vittorio Emanuele II, 67 (C.F. 84001520265), rappresentata dal Segretario Generale – dott. Fontan Rolando - domiciliata per la funzione presso la sede, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. del ;

di seguito individuati per brevità anche come, rispettivamente, "Ente concedente" e "Ente utilizzatore";

**PREMESSO**

- che l'art. 14 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004 prevede che gli Enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il suddetto C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;
- che, ai sensi del citato art.14, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore;
- che tramite la convenzione prevista dall'art.14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art.53, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche;
- che l'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 dispone "I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché Autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- che il Comune di Fregona e l'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane hanno concordato di avvalersi temporaneamente della citata disposizione normativa;
- che tale soluzione si inserisce in un quadro di interazioni operative finalizzate alla collaborazione reciproca, data la sussistenza di realtà ed esigenze analoghe delle comunità locali nei due contesti territoriali;
- che il dipendente interessato ha prestato il consenso all'utilizzo congiunto da parte dei due Enti.

Tanto premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART 1 - Finalità ed oggetto della convenzione**

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti consentendo una economica gestione delle risorse disponibili.

In tale ottica, la convenzione ha ad oggetto l'utilizzo, a tempo parziale, da parte del Comune di Fregona, del dipendente dell'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane – dott.ssa Marta Mazzero.

L'utilizzo del personale di cui alla presente convenzione avviene, comunque, sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, antecedente l'inizio del periodo di riferimento, consenso già manifestato dal lavoratore che sottoscriverà la presente convenzione.

### **ART. 2 - Modalità di utilizzo del personale – orario di lavoro**

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita come previsto dal D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

L'utilizzo delle prestazioni lavorative della dipendente Mazzero Marta si articolerà su 5 giornate lavorative settimanali per 40 ore. Otto ore di lavoro settimanale saranno effettuate a favore dell'Unione Montana Prealpi Trevigiane, con le modalità che verranno concordate dalle parti contraenti.

Il rapporto di lavoro della dipendente Mazzero Marta è gestito dal Comune di Fregona, titolare del rapporto stesso.

La gestione delle assenze è effettuata dal Comune di Fregona, il quale si impegna a comunicare tempestivamente all'Unione Montana le assenze per malattia e per cause analoghe e si impegna, altresì, a concordare preventivamente con i competenti organi dell'Unione Montana l'assegnazione di ferie e permessi.

### **ART. 3 - Ripartizione degli oneri finanziari**

L'Unione Montana Prealpi Trevigiane rimborserà il trattamento economico, corrisposto in via anticipata dal Comune di Fregona alla dipendente Mazzero Marta. Le parti concordano che la dipendente svolgerà a favore dell'Unione Montana un monte settimanale orario di 8 ore.

Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro della dipendente Mazzero Marta saranno erogate in via anticipata dal Comune di Fregona, in quanto titolare del rapporto stesso, con recupero finale della quota parte a carico dell'Unione Montana Prealpi Trevigiane.

### **ART. 4 – Forme di consultazione tra gli enti convenzionati**

Gli enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

### **ART. 5 – Ferie e malattia**

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente dall'amministrazione competente, in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. In caso di malattia il dipendente effettuerà le richieste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Fregona che, ove necessario, rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia all'Unione Montana Prealpi Trevigiane.

### **ART. 6 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dal 1 agosto 2017 al 30 settembre 2017, salvo eventuale proroga, che potrà essere formalizzata con semplice scambio di corrispondenza fra le parti, acquisito il consenso del lavoratore.

#### **ART 7 – Risoluzione della convenzione**

La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti gravi inadempimenti:

- quando l'Ente utilizzatore impieghi il personale contravvenendo alle disposizioni specifiche contenute nella presente convenzione;
- quando l'Ente concedente contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al personale individuato di operare presso l'Ente utilizzatore nei termini convenuti.

Essa verrà risolta, altresì, al verificarsi di esigenze funzionali od operative che facciano venir meno i presupposti della convenzione.

Le parti si impegnano a gestire il rapporto convenzionale secondo i criteri della ragionevolezza e buona fede.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione e con spirito di collaborazione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà alla risoluzione della convenzione.

#### **ART. 8 - Disposizioni generali e finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane

\_\_\_\_\_  
Per il Comune di Fregona

\_\_\_\_\_  
Per accettazione, dott.ssa Mazzero Marta

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to BOF GIANANGELO

IL SEGRETARIO  
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.  
Lì, 28.07.2017

IL SEGRETARIO  
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.  
Lì,

IL SEGRETARIO  
F.to Dott. FONTAN ROLANDO